

Protocollo

per il contenimento del rischio di contagio Covid-19 alla ripresa delle attività nelle Associazioni/Società affiliate

(18 maggio per atleti agonisti – 25 maggio per l'attività sportiva di base e motoria)

In riferimento all'articolo 1, commi f), e), g), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ed alle Linee Guida in essi citate, dietro specifiche indicazioni del Medico Federale, si indicano le modalità e/o operazioni utili a contenere il rischio di contagio.

- Verifica della validità del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica degli atleti convocati;
- Compilazione del modello di autodichiarazione da parte di Atleti e Tecnici da consegnare al responsabile tecnico e/o al medico preposto (vedi allegato);
- Misurazione della temperatura corporea con termometro a distanza agli Atleti e Tecnici al momento dell'arrivo all'ingresso dell'impianto/palestra;
- Individuazione di un locale dove isolare temporaneamente chiunque manifesti temperatura > a 37,5°, in attesa della messa in atto dei provvedimenti di legge;
- Provvedere alla pulizia / e disinfezione almeno quotidiana degli ambienti; in particolare materassi e attrezzature con detergenti e prodotti a base di alcool (per evitare danneggiamenti o residui da prodotti con candeggina), aspirazione di pedane, tappeti, materassine con particolare riguardo al perimetro delle buche paracadute, pulizia/disinfezione di locali, pavimenti, superfici, porte, finestre, maniglie servizi igienici, tavoli, accessori, etc., con detergenti e prodotti contenenti candeggina o a base alcolica;
- Ove necessario o consigliabile, in accordo con il Medico preposto, prevedere interventi di sanificazione completa (a chiarimento vedere definizioni in DM 07/07/1997 in calce);
- Affissione all'interno dell'impianto delle opportune informative sul comportamento da avere (All.4 del DPCM del 26 aprile 2020);
- Disponibilità di dispenser di soluzioni igienizzanti all'interno dell'impianto;
- Disponibilità nei bagni di dispenser di sapone e asciugamani di carta monouso;
- Utilizzo di mascherine da parte di coloro che entrano in contatto con gli Atleti (Tecnici, Fisioterapisti, personale di segreteria dell'impianto sportivo, accompagnatori etc.) e di guanti monouso qualora i dispenser di igienizzanti non siano in prossimità;
- Utilizzo di sacchetti sigillanti per lo smaltimento di fazzoletti, guanti, mascherine;
- Organizzazione delle sedute di allenamento in modo che si possa rispettare l'opportuno distanziamento interpersonale (eventuale ricorso a turni di allenamento) prevedendo all'interno della palestra lo spazio di 20 mq a persona (atleti e tecnici);
- Consentire l'accesso allo spogliatoio ad una persona per volta, la quale dovrà riporre i propri effetti personali nella borsa individuale da portare con se';
- Rimandare le operazioni di pulizia personale (doccia) all'arrivo presso le rispettive abitazioni;
- Non consumare pasti all'interno della sala di allenamento e degli spogliatoi;
- Evitare, se e quando possibile, l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici;
- Prevedere incontri di formazione con Atleti e Tecnici per illustrare le disposizioni del 17 maggio 2020.

Documenti di riferimento e definizioni

Circolare n. 5443 del Min. Salute del 22.02.2020.

DM 07/07/1997 Num. 274 Decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 (in Gazz. Uff., 13 agosto 1997, n. 188). -- Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della l. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Preambolo (Omissis). Articolo 1

Definizioni. 1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:

- a) sono attività di **pulizia** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- b) sono attività di **disinfezione** quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- c) sono attività di **disinfestazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- d) sono attività di **derattizzazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- e) sono attività di **sanificazione** quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.